

COMUNE DI PIMONTE

Provincia di Napoli

REGOLAMENTO COMUNALE  
DISCIPLINANTE L'ATTIVITA' DEL COMUNE IN  
ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI  
DELL'ART.57 – 7° Co, LEGGE 8/06/90 N°142,  
CIRCA LE COLLABORAZIONI  
ESTERNE AD ALTO CONTENUTO  
DI PROFESSIONALITA'

Approvato con atto del Consiglio Comunale n°157 del 31.10.96  
Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune

## **Art.1**

### **Principi**

1. Il presente regolamento disciplina l'attività del Comune in attuazione delle disposizioni dell'art. 51 – 7° comma della legge 8/06/1990 n° 142 circa le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
2. L'Amministrazione, pertanto, ispira il proprio comportamento ai principi seguenti:
  - a) Perseguimento dei fini pubblici per i quali il Comune è legittimato ad operare nell'ordinamento giuridico;
  - b) La piena realizzazione degli obiettivi prefissati con la massima economicità;
  - c) Osservanza della massima obiettività nella individuazione della specifica professionalità più qualificata idonea al raggiungimento dell'obiettivo prefissato. Rispetto del principio dell'efficienza nella predisposizione di clausole convenzionali per vincolare i comportamenti ai fini del risultato, in funzione dell'interesse della collettività;
  - d) Armonizzazione del principio di economicità con quello dell'efficacia dei risultati.

## **Art.2**

### **Programmazione e trasparenza**

1. Nella scelta dei professionisti e delle altre collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità l'Amministrazione si conferma alle regole della programmazione degli obiettivi deliberati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 32 della legge 8/06/1990, n°142;
2. Le linee programmatiche contengono in sintesi:
  - a) La descrizione delle caratteristiche principali attività professionali ed il costo o spese presuntivi;
  - b) La qualità specifica della tipologia di professionalità da richiedere e che, per esperienza, dia ottimi risultati;
  - c) Le clausole ed i termini della convenzione, alla cui stipula si provvede nelle forme contrattuali.
3. Nel proseguimento degli obiettivi l'Amministrazione provvede al massimo della pubblicità delle proprie decisioni e delle proprie scelte secondo la normativa specifica.

## **Art.3**

### **Scopi**

1. L'Amministrazione comunale, nel perseguire lo scopo della cura e gli interessi della comunità, utilizzando risorse professionali esterne, stabilisce che per prevenire alla stipula di convenzione a termine e per determinati obiettivi deve limitarsi alle competenze delle materie seguenti:
  - Affari inerenti il capitolo della salute delle unità lavorative e la sicurezza degli ambienti con particolare riguardo alla prevenzione;
  - Affari inerenti il sistema organizzativo ed informatico del Comune;
  - Affari inerenti l'urbanistica, l'ecologia, l'ambiente, i lavori pubblici e le espropriazioni;
  - Consulenza legale per la difesa degli interessi del Comune anche in sede giurisdizionale.

## **Art.4**

### **Qualità delle collaborazioni**

1. I collaboratori esterni per il perseguimento dei fini di cui all'art.3 del presente regolamento – debbono rispondere ai requisiti seguenti:
  - Alta professionalità generalmente riconosciuta per la tipologia dell'attività svolta dal convenzionando (docenza, pubblicazione, curriculum, referenze e altri incarichi espletati per conto pubblico);
  - Alta professionalità da richiedere anche in soggetti non iscritti agli Albi Professionali ( es. sociologi, analisti d'informatica, ecc.);
  - Alta professionalità per le prestazioni professionali in senso stretto (art.2229 C.C.).
  - Possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e certificazione antimafia ove occorra ai sensi dell'art.7 – 9° comma della legge 19/03/1990, n° 55 e successive modifiche ed integrazioni nella forma dell'autodichiarazione;

L'assenza di cause ostative, come ad esempio: Non può essere conferito l'incarico a colui che abbia svolto per conto di privati prestazioni professionali, in qualche modo soggette a vigilanza da parte dell'Ente. Colui che abbia l'interesse diretto o indiretto nei confronti dell'obiettivo che si intende perseguire con l'incarico da conferire a consulente esterno ecc..
2. La valutazione dei risultati delle collaborazioni spetta agli organi del comune per la scelta ed idonei per la verifica.
3. E' tassativamente esclusa la possibilità di ricorrere alle collaborazioni di cui al 1° comma per assicurare compiti ordinari di Istituto a fronte della presenza in organico dei relativi posti.

## **Art.5**

### **Albo**

1. Per gli scopi di cui all'art.3 del presente regolamento ed in conformità della tipologia delle qualità delle collaborazioni il Comune può istituire l'albo dei collaboratori esterni.
2. Inoltre, nell'albo vengono iscritti i collaboratori eventuali che ne facciano richiesta di disponibilità alla collaborazione e che rispondono alla qualità di cui all'art. 4 precedente.
3. L'iscrizione all'Albo , che è aperto, non costituisce diritto ex se, per gli iscritti ad essere assolutamente ed obbligatoriamente scelti per gli obiettivi di cui agli affari elencati dall'art.3 del presente regolamento;
4. L'Albo è retto dal Sindaco e aggiornato dal Segretario Capo, previo delibera della Giunta Municipale.
5. L'Amministrazione effettuerà la pubblicità consentendo l'iscrizione a quanti ne abbiano interesse e sempre se in possesso dei requisiti prescritti;
6. Ove occorra il Comune può rivolgersi anche a collaborazioni di livello nazionale e internazionale.

## **Art.6**

### **Criteri di scelta**

1. L'Amministrazione allorché debba procedere all'affidamento di prestazioni di alto contenuto professionale a collaboratori esterni, valuta se nell'albo vi si trovino soggetti qualificati con

specifico riferimento all'obiettivo programmato; se nell'albo non si trovano i soggetti rispondenti alle disposizioni degli artt.2 e 4 del presente regolamento, l'Amministrazione si rivolge altrove.

2. Rispetto a più soggetti aventi i requisiti in generale idonei per l'assolvimento dell'incarico collaborativo di alta professionalità, l'Amministrazione procede alla valutazione nel modo seguente:
  - requisiti relativi ai titoli di studio o culturali in genere;
  - requisiti relativi ai titoli professionali;
  - requisiti relativi ai titoli per l'esercizio di attività già svolte presso il Comune o altri enti pubblici debitamente;
  - curriculum generale;
3. Tra più soggetti l'Amministrazione sceglie quello che, per titoli di cui al 2° comma precedente, è più qualificato.

## **Art.7**

### **Delibera d'incarico**

1. Il Consiglio Comunale - in relazione alle competenze fissate dagli artt. 33 e 45 della legge 8/06/1990, n°142:
  - decide nella scelta del collaboratore di alta professionalità contraente tenuto conto anche della programmazione finanziaria del Comune.
2. La delibera che approva l'affidamento dell'incarico al collaboratore esterno deve definire:
  - il soggetto – la sua qualificazione professionale;
  - l'oggetto obiettivo da realizzare;
  - i tempi necessari per la definizione del tipo di lavoro;
  - la forma dell'accordo previsto in uno schema di convenzione che riporti tutte le clausole essenziali di interesse dell'Ente;
  - il soggetto del Comune abilitato alla stipula della convenzione;ù
  - il compenso;
  - la struttura dell'Ente al cui supporto va collocato il collaboratore esperto.

## **Art.8**

### **Controllo**

1. Qualora il Consiglio Comunale lo ritenga necessario nella convenzione, con il terzo collaboratore contraente, inserisce clausole volte a fare sì che si possa controllare il lavoro in corso d'opera e che alla fine vi possa essere la verifica dei risultati raggiunti dal professionista.
2. Se l'Amministrazione ritiene che vi sia un inadempimento da parte del collaboratore contraente ( ritardi, incompletezza, ecc..) può revocare la convenzione e chiederne, se necessario il risarcimento danni e procedere, in ogni caso, alla cancellazione dall'albo di cui all'art.5;
3. Inoltre, la Giunta Comunale può adottare ogni iniziativa idonea allo scopo del perseguimento del miglior risultato programmato dal Consiglio Comunale.

## **Art.9**

### **Variazioni di spesa**

1. Ove le spese previste della convenzione per ogni e qualsiasi evento dovuto alla stessa Amministrazione divengano insufficienti per realizzare l'obiettivo, la Giunta Comunale può provvedere – ove vi sia previsione di Bilancio e copertura finanziaria – alla integrazione della spesa stessa, nel caso di storno di fondi l'atto di Giunta sarà portato alla ratifica del Consiglio Comunale , ai sensi dell'art.32 –3° comma della legge 142/90;
2. Se ciò non fosse possibile – per scopertura di bilancio:
  - essa procede alla variazione di bilancio da far ratificare entro 60 giorni successivi, a pena di decadenza, dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, 3° comma, della legge 142/90

## **Art.10**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore – a seguito dell'acquisto visto di legittimità del CO.RE.CO. – il decimo quinto giorno dopo la sua ripubblicazione all'albo Pretorio del Comune.